

altra cosa, specialmente per ciò che concerne i due temi che sono sempre i più tormentati: quello delle circoscrizioni, e quello del trattamento della magistratura.

Sul problema delle circoscrizioni si sono intrattenuti l'onorevole Madia, l'onorevole De Cicco e l'onorevole Vicini, non sempre concordi fra di loro nella impostazione del problema e nella sua soluzione.

Io ho più volte espresso il mio pensiero in questa materia delle circoscrizioni, ma non sarà inutile che ripeta brevemente qual'è il programma che mi sono proposto.

In verità fra le due soluzioni estreme che in questa materia sono possibili, quella cioè della rinnovazione e revisione totale di tutto l'ordinamento delle nostre circoscrizioni, e quella della immobilità, della intangibilità dell'ordinamento attuale, credo che nè l'una nè l'altra siano da adottare.

Non è possibile pensare ad una revisione totale delle circoscrizioni: la revisione delle circoscrizioni fu fatta nel 1923, e oltre la ragione desunta dalla brevità dell'esperienza, anche ragioni di coerenza e di continuità di Governo consigliano di non tornare sopra un problema che nella sua sostanza consideriamo risoluto.

Ma d'altro canto non è neppur possibile considerare intangibile l'ordinamento delle circoscrizioni decretato nel 1923. Infatti sono intervenuti fatti nuovi, e in prima linea la modificazione delle circoscrizioni amministrative.

È chiaro che la modificazione delle circoscrizioni amministrative porta e deve portare con sé un ritocco anche della circoscrizioni giudiziarie, ciò che del resto è preveduto espressamente nel recente decreto-legge sulla riforma delle circoscrizioni provinciali. È evidente che ogni provincia deve avere il suo tribunale (*Benissimo!*), se anche trovandosi esso già in altra città della provincia, non sarà nel capoluogo.

Ed in occasione di questo ritocco delle circoscrizioni, dovuto al nuovo ordinamento delle circoscrizioni amministrative, non può essere esclusa la possibilità di un ritocco anche delle altre circoscrizioni.

Non si tratterà di un ripristino totale e neanche quasi totale degli uffici giudiziari aboliti, ma di una revisione parziale che lasci l'edificio della riforma del 1923 intatto nelle sue linee fondamentali.

Ed a questo proposito mi sia consentito di dire qualche parola intorno alle voci che in questa materia così di frequente si vanno spargendo, con legittima commozione

dei centri interessati. Commozione che io comprendo perfettamente perchè la materia è quant'altre mai incandescente.

Prima di tutto si è parlato di un mio intendimento di istituire il tribunale provinciale nel senso che io escluderei la possibilità che fossero sede di tribunale città non capoluogo di provincia.

Tale intendimento non esiste affatto. (*Approvazioni*).

In questa materia sono estremamente conservatore e credo che meno si tocca e meglio si fa.

Ho sentito parlare anche con grande allarme del pretore circondariale: un'idea cui ha accennato l'onorevole relatore nella sua relazione dell'anno scorso e che non ha affatto la portata che le si vuole attribuire da taluno. Neanche l'onorevole Geremicca (se male interpreto il suo pensiero potrà correggermi) ha mai pensato che la istituzione del pretore circondariale conducesse alla soppressione del pretore mandamentale.

Egli proponeva soltanto di stabilire un pretore che avesse una competenza superiore a quella del pretore mandamentale, con sede nei capoluoghi di circondario.

Ad ogni modo io non credo che la proposta dell'onorevole Geremicca, per quanto pregevole, sia senz'altro da accettare. La studierò con quella attenzione che meritano tutte le idee dell'onorevole relatore, che sono frutto di una matura esperienza, ma non prendo in questo senso nessun impegno.

È un altro avvertimento mi corre l'obbligo di fare, sempre in relazione alle voci che corrono. Ogni giorno, per lo meno è bene intendersi su questo punto, ad ogni Consiglio dei ministri si sparge la voce che è per proporsi un ordinamento nuovo delle circoscrizioni. Ora il problema delle circoscrizioni va maturato profondamente anche perchè esso ha una innegabile connessione con la riforma dei Codici di procedura civile e di procedura penale.

Come è possibile fare una riforma delle circoscrizioni senza tener presente, per esempio, quale sarà la nuova competenza del conciliatore, quale sarà la nuova competenza del pretore? Se noi dovessimo anticipare troppo una riforma di questo genere, faremmo opera caduca, la quale a sua volta dovrebbe essere riveduta in occasione della riforma dell'ordinamento giudiziario e della riforma dei Codici di procedura civile e di procedura penale.

Non escludo che una anticipazione — se la necessità lo impone, specialmente dopo la